



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 18 DEL 03/08/2020

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI
ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA
SEDE FERROVIARIA

Il sindaco
Francesco Morosini



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

Il Sindaco

VISTA la richiesta di emissione di Ordinanza sindacale contingibile e urgente pervenuta al Comune di Tavazzano con Villavesco al Prot. n°7678 del 15.07.2020 da parte di Rete Ferroviaria Italiana, diretta ad obbligare i privati confinanti con la sede ferroviaria al taglio dei rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario;

VISTI gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", che prevedono quanto segue:

Art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

RILEVATO che lungo il corso della ferrovia che attraversa il territorio comunale di Tavazzano con Villavesco possono esserci alberi incompatibili con il dettato degli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980 sopracitato;

VALUTATO necessario procedere alla regolarizzazione delle situazioni non conformi alla normativa di cui sopra, e potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti i Proprietari di immobili adiacenti le reti ferroviarie presenti sul territorio comunale di Tavazzano con Villavesco, di tagliare i rami e gli alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario e che siano in contrasto con quanto dettato dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980 sopra riportato;



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Di affiggere il presente atto all'Albo Pretorio del Comune e di darne notizia attraverso i consueti canali informativi collettivi.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile, e resta valida finché le reti ferroviarie presenti sul territorio comunale saranno in esercizio.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- all'Ufficio Messi del Comune di Tavazzano con Villavesco, per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tavazzano con Villavesco, per la durata di giorni quindici naturali e consecutivi.
- al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Nord Lodigiano", via Paullese n. 6, Montanaso Lombardo (LO), al fine di verificare l'ottemperanza della stessa e provvedere all'eventuale irrogazione delle sanzioni.
- alla società R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione Milano, Via E. Breda, 28, MILANO.
- al Comando dei Carabinieri di Tavazzano, via Gramsci 12, Tavazzano con Villavesco (LO).
- Ai Vigili del Fuoco di Lodi, viale Piacenza 93, LODI.
- Alla Prefettura di Lodi, Corso Umberto I, 40, LODI.

Comunica altresì che:

- Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, Geom. Pasqualino Corigliano;
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla sua notifica, presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), entro 120 giorni dallo stesso termine.
- in difetto dall'ottemperanza del presente ordine, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di sgombero per la garanzia della incolumità individuale, si infliggerà in danno del trasgressore, sulla base del combinato disposto dall'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n° 267 del 2000, e dell'art. 650 c.p. in materia di violazione dei provvedimenti emessi da Pubblica Autorità, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Il sindaco
Francesco Morosini

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.